PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 ottobre 2026.

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell'Accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Rep. atti n. 168/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2026

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che abroga la direttiva 2009/40/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, relativo alle revisioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 240, comma 1, lettera *h)*, il quale prevede che tra i requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici vi sia il superamento di un apposito «corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri»;

Visto il decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE e, in particolare, l'art. 13 del medesimo decreto, che prevede, tra l'altro, che i controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'allegato IV del medesimo decreto;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 17 aprile 2019, rep. atti n. 65/CSR, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota prot. n. 30985 del 17 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17081, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di accordo di modifica dell'accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, corredato della relazione illustrativa e degli schemi di decreto per l'adeguamento e il coordinamento della vigente disciplina in materia di formazione degli ispettori in argomento;

Vista la nota prot. n. 28198 del 21 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17265, con la quale il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritrasmesso lo schema di accordo in titolo, corredato di documentazione;

Vista la nota prot. n. 28247 del 21 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17276, con la quale il direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, in sostituzione della precedente nota prot. n. 28198 del 21 settembre 2026, lo schema di accordo in titolo, corredato della relativa documentazione;

Vista la nota prot. DAR n. 17354 del 22 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di accordo pervenuto, con nota prot. n. 28247 del 21 settembre 2026, dalla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredato della relativa documentazione, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 ottobre 2026;

Vista la comunicazione del 5 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18266, con la quale il coordinamento interregionale tecnico della Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato di non avere rilievi da formulare per la parte di propria competenza;

Vista la comunicazione del 13 ottobre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18798 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 18805, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, facendo seguito alla riunione tecnica del 6 ottobre 2026, ha trasmesso l'ultima versione dello schema di accordo in titolo;

Visti gli esiti della seduta del 22 ottobre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo in titolo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell'accordo rep. atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'art. 13 del decreto 19 maggio 2017, n. 214, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei termini sottoindicati:

Articolo unico

Modifiche all'accordo Stato-regioni 17 aprile 2019, rep. atti n. 65/CSR

1. Il comma 2, lettera *b)*, il comma 5, il comma 6 e il comma 7 dell'art. 2 sono abrogati.

2. All'art. 2, comma 3, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente lettera:

«f-*bis*) diplomi rilasciati dagli istituti tecnologici superiori, di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, afferenti alle aree tecnologiche "Mobilità sostenibile e logistica" e "Meccatronica"».

3. All'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente lettera:

«*d)* modulo D, teorico-pratico di durata di 10 ore, come descritto nell'allegata tabella «modulo D»; la parte pratica riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo D2»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-*bis*. Nell'ambito del corso teorico-pratico relativo al modulo C sono altresì erogati i contenuti formativi previsti per il modulo D attinenti ai controlli tecnici ed amministrativi relativi alle macchine agricole. Al termine del corso, sostenendo il relativo esame di abilitazione di cui all'art. 5, l'ispettore è abilitato sia come modulo C che modulo D.»;

«8-*ter*. Al termine del corso della formazione periodica, l'ispettore già in possesso dell'abilitazione del modulo «C» è abilitato anche per il modulo «D». Qualora invece, l'attestato rilasciato per il corso della formazione periodica non sia scaduto, l'ispettore in possesso dell'abilitazione del modulo «C» potrà, svolgendo le ore di formazione relativa all' argomento «Macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici», acquisire l'abilitazione anche per il modulo «D»;

«8-*quater*. I corsi di formazione iniziale relativi ai moduli A, B, C e D possono essere erogati in modalità di formazione a distanza in misura non superiore al 50 (cinquanta) per cento della durata complessiva. Le attività formative per le quali è prevista la partecipazione in presenza devono essere svolte integralmente in tale modalità.».

4. All'art. 4, comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente lettera:

«*c)* la documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali di cui all'art. 5-*bis*.».

5. Dopo l'art. 5 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis (Esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali)*. — 1. Il candidato ispettore o l'ispettore effettuano periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

b) centri di controllo;

c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;

d) università o istituti scolastici superiori.

2. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 1 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:

a) complessivamente 1 anno per i diplomi;

b) complessivamente sei mesi per le lauree.

3. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 1, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, verificano la documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali dei candidati ispettori di cui al richiamato allegato IV del decreto sopra menzionato.».

6. Il comma 3 dell'art. 6 è sostituito dal seguente comma:

«3. L'aggiornamento ordinario verte sui contenuti teorici, pertinenti all'ambito di abilitazione posseduto dall'ispettore.».

7. All'art. 8, dopo le parole «modulo C», sono inserite le seguenti: «modulo D».

8. L'allegato dell'accordo Stato-regioni 17 aprile 2019 è sostituito dall'allegato al presente accordo.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

ALLEGATO

MODULO A

Materia	Ore
Modulo A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI	
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
Modulo A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI	
Principi di fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
Modulo A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI	
Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	40
TOTALE ORE	120

MODULO B

Materia	Ore
Modulo B1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	74
e) Assi, ruote e pneumatici	
f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	
i) Sistemi IT di bordo	
Modulo B2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	70
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	
Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli	

tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.	
Modulo B3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme *ISO)*	
b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione	
c) Centri di controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio	32
d) Centri di controllo: verifiche ispettive	
e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
TOTALE ORE	176

MODULO C

Materia	Ore
Modulo C1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	20
e) Assi, ruote e pneumatici	
f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	

h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari	
i) Sistemi IT di bordo	
Modulo C2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	30
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione	
Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un centro autorizzato.	
TOTALE ORE	50

MODULO D

Materia	Ore
Modulo D1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA	
a) Sistemi di frenatura misti	
b) Sterzo	
c) Campi visivi	
d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici	6
e) Assi, ruote e pneumatici	

f) Telaio e carrozzeria	
g) Rumori ed emissioni	
h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali	
Modulo D2: METODI DI PROVA	
a) Ispezioni visive sul veicolo	
b) Valutazione delle carenze	
c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo	4
d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da omologare	
TOTALE ORE	10

26A06125

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 2026.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani. (Ordinanza n. 1222).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1078 del 13 marzo 2024 recante: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle Province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2025 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024, è stato integrato è integrato di euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2025, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo